



MINISTERO DEI TRASPORTI

Compartimento Marittimo di Livorno

ORDINANZA N ° 42/2007

Il Capo del Compartimento Marittimo di Livorno,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 39/2004 in data 23 aprile 2004 recante la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno;
- VISTA** la legge 11 febbraio 1970, n. 50 e sue successive integrazioni e modificazioniI;
- VISTO** il Dispaccio n.82/33465 in data 26 maggio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Dispaccio n° 82/046235 in data 24 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con cui è stata diramata la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di modalità per la effettuazione dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di disciplina della navigazione da diporto;
- VISTO** il Dispaccio n° 82/047324/II in data 28 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di "Ordinanze di polizia marittima";
- VISTO** il Dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- RITENUTO** necessario adeguare alla normativa vigente, nonché riunire in unico testo, la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno;
- VISTO** l'articolo 59 del regolamento al codice della navigazione e l'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





ORDINA

Articolo 1

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno, la cui giurisdizione è compresa tra il Comune di Vecchiano a nord e il Comune di Capalbino a sud, sono stabiliti i limiti di navigazione rispetto alla costa cui sono soggette le unità da diporto indicati negli articoli seguenti.

Articolo 2.

Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre le unità da diporto sono soggette ai seguenti limiti generali di navigazione rispetto alla costa:

- a)** navigare con unità da diporto propulse a motore a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento nella zona di mare per una distanza di metri 500 dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge;
- b)** navigare nella zona di mare per una distanza di 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, nella fascia oraria compresa tra le 08,30 e le 19,30. Il divieto non si applica ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Sono inoltre esentati da tale divieto i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- c)** ormeggiare e ancorare nella zona di mare per una distanza di 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, salvi i casi autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere comunque attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa., a velocità minima, e comunque non superiore a tre nodi, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose; atterrare con i surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Articolo 3

E' fatto obbligo a tutte le unità di navigare e transitare a non meno di 100 (cento) metri dalle apposite segnalazioni (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca issata su unità navali) indicanti la presenza di subacquei.

Le specifiche modalità di condotta della navigazione delle unità da diporto sono disciplinate con le rispettive ordinanze "balneari" emanate dai Capi degli Uffici Circondariali Marittimi di Livorno, Porto Santo Stefano e Piombino.

Articolo 4

Le sottoindicate unità da diporto sono soggette ai seguenti ulteriori limiti di navigazione:

- a) i natanti non marcati CE, quali iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, Kitesurf e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati devono navigare entro 1000 metri costa;
- b) gli **acquascooter e moto d'acqua, nonché** i natanti simili, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale, esclusivamente in **ore diurne** entro **1 miglio** dalla costa. Durante il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri **400**. Nel restante periodo dell'anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri **300**. E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.

Articolo 5

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Livorno è vietato:

- a) il transito e la sosta di qualsiasi unità, nella zona di mare prospiciente l'Accademia Navale di Livorno fino ad una distanza di metri 200 dalla congiungente i fanali a luce verde, rispettivamente posti sulla testata della scogliera di protezione di S. Leopoldo e S. Jacopo.
- b) la navigazione di qualsiasi unità a motore nello specchio acqueo compreso tra il promontorio del Falcone e lo scoglio omonimo nel Comune di Piombino, in considerazione della particolare affluenza di bagnanti nella località, al fine di garantire la sicurezza della balneazione;
- c) la navigazione e la sosta per un raggio di 500 mt dalla testata del pontile Solmine nel Comune di Scarlino (GR) a qualsiasi unità ad eccezione delle navi da carico e degli altri mezzi della predetta società che si recano a compiere operazioni commerciali di carico e scarico al pontile.
- d) la navigazione di qualsiasi unità a motore o a vela nel braccio di mare compreso tra il promontorio dell'Argentario e lo scoglio denominato "l'isolotto" di Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario.
- e) Il transito e la sosta di qualsiasi unità ad una distanza di metri 100 dalla parete Nord dell'Isolotto dell'Argentaria (promontorio dell'Argentario – Comune di Monte Argentario),



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





con esclusione di quelle utilizzate dal Nucleo Subacqueo Operativo della Sovrintendenza Archeologica di Firenze.

Articolo 6

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n. 39/2004 emanata in data 23 aprile 2004 di questo Compartimento Marittimo.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n.50, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della legge 8 luglio 2003 n.172.

Livorno , 30 aprile 2007

firmato

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Contrammiraglio (CP)
Salvatore GIUFFRÈ



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

